

LAVORATORI CON MENO DI 50 ANNI DI ETÀ E ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: PROROGATO AL 31 MARZO 2022 L'OBLIGO DI POSSEDERE - E, SE RICHIESTO, ESIBIRE - LA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" (GREEN PASS)

L'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24/12/2021 n. 221 - in vigore dal 25 dicembre scorso - ha posticipato (dal 31 dicembre 2021) al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui all'art. 9-septies del d.l. n. 52/2021, vigenti dal 15 ottobre 2021, **concernenti il possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35, n. 36, n. 37, n. 38, n. 40, n. 42, n. 43 e n. 45 del 2021).

Di conseguenza, **fino al 31 marzo p.v.** (giorno di scadenza dello stato di emergenza, a tale data prorogato dall'art. 1 del citato d.l. n. 221/2021), **coloro ^[*] che NON abbiano ancora compiuto 50 anni di età ^[**] possono accedere ai luoghi di lavoro** - e devono esibirlo in caso di richiesta - **solo se in possesso di green pass** (di ogni suo tipo, anche quello "base", ottenuto a seguito di esito negativo al test molecolare o al test antigenico rapido).

Fino al 31 marzo 2022, pertanto:

- 1) i datori di lavoro e i soggetti presso cui viene prestata l'attività lavorativa devono **continuare a verificare** il possesso della certificazione verde COVID-19;
- 2) i lavoratori che comunichino di non esserne in possesso o ne siano privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla sua presentazione (e, comunque, non oltre il 31 marzo 2022), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Inoltre, come riportato anche in altra parte di questo notiziario, l'art. 3 del d.l. n. 7/1/2022 n. 1 (in vigore dall'8 gennaio scorso) ha modificato la disposizione di cui all'art. 9-septies, comma 7, del d.l. n. 52/2021: in particolare, **da gennaio 2022 e fino al 31 marzo p.v.** (data di proroga dello "stato di emergenza" da parte dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24/12/2021 n. 221), **dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di occupati, può sospendere il lavoratore sprovvisto di green pass (tout court), indipendentemente dall'età anagrafica, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.** Rispetto alla formulazione originaria dell'art. 9-septies, comma 7, del d.l. n. 52/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), **la facoltà di sospendere il lavoratore assente ingiustificato non è più attribuita, quindi, alle sole imprese "con meno di quindici dipendenti"**.

Per una disamina completa della disciplina in materia di green pass sui luoghi di lavoro, si rinvia a quanto pubblicato nei notiziari sopra citati.

[*] L'obbligo di possedere il green pass ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sussiste, in particolare, per i soggetti di cui all'art. 9-septies, commi 1 e 2, del d.l. n. 52/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 35/2021), ossia: *"chiunque svolge"*

una attività lavorativa nel settore privato” e “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato”.

[**] Come riportato in altra parte di questo notiziario, **per coloro che abbiano invece compiuto il cinquantesimo anno di età** (nei confronti dei quali è stato introdotto, dall'8 gennaio scorso, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2), **dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 l'accesso ai luoghi di lavoro sarà condizionato dal possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (green pass rafforzato)**, da esibire in caso di richiesta; per le persone ultracinquantenni, quindi, dal 15/2/2022 il green pass ottenuto a seguito di esito negativo al test molecolare o al test antigenico rapido non consentirà più lo svolgimento dell'attività lavorativa.